

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così
come modificato dalla L. 79/2022**

*(Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 151/2023 del 03/02/2023.)
(Testo coordinato meramente informativo, privo di valenza normativa)*

Art. 1 Finalità

1. L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della L. 35/2012) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT).

Art. 3 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

- per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;
- per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
- per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
- per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;

Art. 4 Contratto

1. Il contratto ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
2. E' previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito ed è stabilito da bando. Il regime d'impegno può essere modificato dopo un anno dalla presa di servizio, con le medesime modalità previste per i professori, acquisito il parere favorevole del Dipartimento di afferenza del ricercatore.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Il ricercatore è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, 60 ore di didattica frontale per anno accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell'emanazione del bando di selezione.

4. Per i ricercatori di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione, nel rispetto degli accordi tra l'Azienda Sanitaria convenzionata e l'Università.

Art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti

1. L'attivazione di contratti è proposta al Consiglio di Amministrazione dai Dipartimenti che deliberano in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. Per l'attivazione dei contratti, la delibera dovrà prevedere la copertura finanziaria necessaria a garantire quanto previsto all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, con le modalità di cui all'art. 18 comma 2 della norma di cui sopra.

2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale della posizione (RTT e Professore Associato).

3. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione.

4. I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base sessennale, da svolgersi secondo quanto previsto nel successivo art. 9.

5. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera di dipartimento e contiene i seguenti elementi:

- a) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
- b) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) il dipartimento di afferenza;
- d) la sede di svolgimento delle attività;
- e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...), l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- f) l'attività assistenziale laddove prevista, con l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività ed esplicito richiamo all'impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l'attività assistenziale al ricercatore a tempo determinato;
- g) il regime di impiego (tempo pieno o definito);
- h) le modalità di svolgimento della didattica frontale;
- i) il corrispettivo contrattuale proposto;
- j) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
- k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- l) la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.

6. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, approvano le proposte di attivazione dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 6 Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. È possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. La selezione è svolta da una Commissione composta da tre membri, nominata con disposizione dirigenziale e individuata secondo le modalità previste all'art. 7.

5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti, assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

5 bis. Le Commissioni concludono i propri lavori entro 3 mesi dalla disposizione di nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il dirigente procederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del dipartimento.

6. La selezione avviene previa disposizione dirigenziale di emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese sul Portale di Ateneo e pubblicità del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea.

7. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011.

A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere inferiore a dodici.

I bandi devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

La discussione può essere svolta per via telematica.

8. Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato.

9. La Commissione individua il vincitore e redige una graduatoria di idonei valida 6 mesi.

10. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale.

11. Il Dipartimento propone entro 2 mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del vincitore che sarà invitato a stipulare il contratto entro il termine

perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

12. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.

13. La graduatoria è utilizzata in caso di rinuncia del vincitore, cessazione anticipata o per la copertura di un nuovo posto richiesto dal dipartimento nel medesimo Settore Scientifico Disciplinare, previa valutazione dello stesso in ordine alla copertura finanziaria del nuovo contratto.

14. In presenza di graduatoria attiva su un determinato settore scientifico disciplinare i Dipartimenti non potranno richiedere la pubblicazione di nuovo bando, ma dovranno scorrere la graduatoria.

15. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi della normativa nazionale in tema di concorsi pubblici.

Art. 7 Modalità di individuazione dei componenti della Commissione

1. Della Commissione fanno parte tre professori di prima o seconda fascia inquadrati nel gruppo scientifico disciplinare o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

Due dei componenti, esterni all'Ateneo, sono sorteggiati con le modalità previste dall'art. 8-bis del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 emanato con DR 977/2013 e s.m.. Un terzo componente è individuato dal Consiglio di Dipartimento fra i docenti interni o esterni all'Ateneo.

2. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, i componenti sono rappresentanti di ciascun genere.

3. I componenti esterni sono individuati fra i docenti di altri Atenei o tra i soggetti appartenenti ad istituzioni di ricerca, anche stranieri.

4. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I o II fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

5. I Professori di I fascia componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.

6. I Professori di II fascia componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei devono essere in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.

7. I soggetti appartenenti a istituzioni di ricerca nazionali o internazionali devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010.

8. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.

9. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

Art. 8 Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:
 - a) il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
 - d) le ore di didattica frontale previste con le relative modalità di svolgimento;
 - e) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f) per i ricercatori di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale, laddove prevista, con l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento;
 - g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
 - h) l'indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
 - i) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
 - j) il trattamento economico e previdenziale;
 - k) il dipartimento di afferenza;
 - l) la sede prevalente di lavoro;
 - m) la modalità di selezione;
 - n) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento;
 - o) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
 - p) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) nell'ambito dell'eventuale progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
 - q) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9 Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere adeguato all'attività assistenziale da svolgere.

2. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Università vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri. L'Ateneo potrà quindi bandire procedure riservate a candidati in possesso del suddetto requisito.

3. Fino al 29/6/2025, l'università riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti il 30/06/2022, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato junior o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca. L'Ateneo potrà quindi bandire procedure riservate a candidati in possesso dei suddetti requisiti.

4. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti

che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente regolamento.

5. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 10 Durata del contratto

1. La durata dei contratti è sessennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. I titolari dei contratti possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

Art. 11 Oggetto del contratto

1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.

2. Nel contratto è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito).

3. L'impegno per anno accademico complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito, di cui 60 di didattica frontale.

5. È possibile apportare modifiche all'attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di partecipare a progetti finanziati nell'ambito di bandi competitivi.

Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Struttura di afferenza, acquisito il consenso dell'interessato, laddove sia necessario secondo le regole di rendicontazione previste dal progetto/programma.

Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTD sia garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento dovrà essere concordata con tale ente prima dell'avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed essere accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l'eventuale progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria.

6. Per i ricercatori di area medica il contratto può prevedere lo svolgimento dell'attività assistenziale, sulla base della normativa vigente e degli accordi con le Aziende sanitarie di riferimento.

Art. 12 Rapporto di lavoro

1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura.

3. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di

verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo del sistema di *time sheet* di Ateneo.

5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:

a) tramite compilazione del registro digitale delle lezioni, per quanto riguarda lo svolgimento degli insegnamenti;

b) tramite compilazione del consuntivo digitale delle attività didattiche per tutte le altre attività connesse alla didattica.

6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 240/2010.

8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

Art. 13 Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione o nella delibera di dipartimento in caso di chiamata diretta.

2. Ai ricercatori compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.

Sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a:

- 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0;
- 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.

3. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

4. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Art. 15 Regime delle incompatibilità, aspettativa e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 8 co. 3;
- con la titolarità dei contratti di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. L'aspettativa è riconosciuta soltanto laddove prevista da legge, per le casistiche individuate.

3. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all'art. 4 del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.

4. Ai ricercatori a tempo determinato, a seconda del regime d'impegno, si applica quanto previsto dal regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle

autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato.

5. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

6. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 16 Mobilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applica quanto disposto dal DM 330 del 30/3/2022 in tema di mobilità temporanea.

Art. 17 Chiamata dei RTT nel ruolo di Professori di II fascia

1. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, ma comunque non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, l'Università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia.

2. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dal candidato con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e in conformità a quanto definito dal decreto Ministeriale in cui vengono indicati i criteri di valutazione. In fase di valutazione si terrà conto anche dell'eventuale attività assistenziale svolta dai ricercatori.

3. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice almeno 24 ore prima della prova stessa e previa formale convocazione. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.

4. L'interessato chiede al proprio Dipartimento di afferenza l'avvio della procedura di valutazione, entro il mese precedente alla delibera di programmazione ruoli della relativa tornata.

5. Il Dipartimento con la delibera di programmazione ruoli della relativa tornata, chiede al Consiglio di Amministrazione l'avvio della procedura valutativa, assicurando la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della valutazione. Inoltre in composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori ordinari, propone la Commissione valutatrice secondo quanto previsto agli artt. 8 e 8bis del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia di cui al DM 977/2013 e ss.mm.ii.. Della Commissione non possono fare parte i Professori che sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il Ricercatore è stato chiamato.

6. La Commissione è nominata con decreto rettorale.

7. I lavori della Commissione debbono concludersi entro due mesi dal decreto di nomina.

8. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale.

9. In caso di esito positivo della valutazione, la presa di servizio nel ruolo di Professore di seconda fascia avverrà entro 30 gg dalla data del decreto di approvazione degli atti.

11. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza.

12. Fino al 30/06/2025 su richiesta dell'RTT è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori associati di cui all'art. 15 del presente regolamento, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;

- un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010.

Art. 18 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica alle posizioni da RTT che verranno attivate con delibera del Consiglio di Amministrazione dall'anno 2023.

2. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico disciplinari i bandi di selezione riporteranno i settori concorsuali.

3. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 17 co. 2 si continueranno ad applicare i criteri contenuti nel DM 344/2011.